

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



CREDITI DOCUMENTARI

FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

AGGIORNAMENTO N.7 – IN VIGORE DAL 12 OTTOBRE 2009

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

| Kärntner Sparkasse AG | |
|--|--|
| Denominazione e forma giuridica | Kärntner Sparkasse AG |
| Sede Legale e Direzione Generale | A – 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14 |
| Sede Secondaria Italia | Udine, Viale Tricesimo 200 |
| Sito Internet | www.sparkasseitalia.it |
| Indirizzo e-mail | info@sparkasseitalia.it |
| Numero Verde | 800.378.378 |
| Codice ABI | 3329.0 |
| Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia | 5631 |
| Numero di iscrizione al Registro delle Imprese | 02430720306 – Rea 260143 Udine |
| Sistemi di garanzia a cui la Banca aderisce | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Austriaco |
| Capitale sociale | Euro 30.120.000 i.v. |
| Fondi di Riserva | Euro 199.574.669,00 |
| Data di approvazione ultimo bilancio | 17 Aprile 2009 |

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Crediti documentari

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, ad effettuare, o a far effettuare da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettente quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle norme della Camera di Commercio Internazionale. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel paese del venditore / esportatore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- Poiché l'operazione di credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.
- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

| | |
|--|--|
| Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) | Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esse applicabili. |
| Apertura | Trattasi del momento di emissione del credito documentario, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. |
| Prestazione prevista dal credito | Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. |
| Modifica | Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. |
| Utilizzo | È il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la documentazione. |
| Rischio Paese | Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) |

| SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE | |
|---|--|
| SPESE E COMMISSIONI¹ | |
| APERTURE DI CREDITO IMPORT | |
| Comunicazione valutaria statistica (ove prevista) canalizzata / decanalizzata | Euro 7,00 |
| Spese Swift | Euro 5,00 |
| Commissioni apertura trimestrale - Con un minimo di | 0,3 % Euro 50,00 |
| Commissioni utilizzo a vista e fisso a due mesi - Con un minimo di | 0,4 % Euro 50,00 |
| <u>E/o pag.diff.</u> | |
| 3 mesi 0,60 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 4 mesi 0,80 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 5 mesi 1,00 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 6 mesi 1,20 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| Commissioni di mancato utilizzo | 50% commissioni di utilizzo Minimo Euro 50,00 |
| Commissioni di modifica | Euro 40,00 |
| Commissioni di servizio - Con un minimo di | 0,20 % Euro 5,00 |
| valuta di addebito | giorno di esecuzione |
| INOLTRO DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE | |
| Corriere Nazionale | Euro 30,00 |
| Corriere Internazionale | Euro 150,00 |

¹Le commissioni, i diritti e i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata e non tengono conto di quanto dovuto per imposte e di eventuali particolari spese aggiuntive che potrebbero essere sostenute e/o reclamate da terzi.

| SPESE E COMMISSIONI¹ | |
|--|--|
| APERTURE DI CREDITO EXPORT | |
| Spese Swift | Euro 5,00 |
| Commissioni notifica/modifica / controllo preventivo documenti | Euro 40,00 |
| Commissioni conferma | Valutazione caso per caso |
| - Con un massimo | 1,00% mensile (minimo due mesi) |
| - Con un minimo | Euro 100,00 |
| Commissioni utilizzo a vista e fino a due mesi | 0,40 % |
| - Con un minimo di | Euro 50,00 |
| <u>E/o pag.diff.</u> | |
| 3 mesi 0,60 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 4 mesi 0,80 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 5 mesi 1,00 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| 6 mesi 1,20 % con un minimo di | Euro 50,00 |
| Commissioni di mancato utilizzo | 50% commissioni di utilizzo Minimo Euro 50,00 |
| Commissioni trasferimento | 0,60 % |
| - Con un minimo di | Euro 100,00 |
| Commissioni di servizio | 0,20% |
| - Con un minimo di | Euro 5,00 |
| Valuta di accredito | 2 gg. lavorativi |
| INOLTRO DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE | |
| Corriere Nazionale | Euro 30,00 |
| Corriere Internazionale | Euro 150,00 |

Il presente Foglio Informativo è disponibile presso tutte le filiali ed è consultabile sul sito internet www.sparkasseitalia.it. Il cliente ha la facoltà di prelevare fisicamente il Foglio Informativo presso tutte le filiali della banca e di consultarne o salvarne copia su supporto durevole collegandosi al internet www.sparkasseitalia.it senza alcun costo ed onere a carico del cliente stesso.

Sono interamente a carico del cliente le spese telefoniche di connessione ad internet richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi, le spese per eventuali software personalizzati.

Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Cognome e Nome del soggetto proponente

Numero di iscrizione al relativo albo

¹Le commissioni, i diritti e i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata e non tengono conto di quanto dovuto per imposte e di

eventuali particolari spese aggiuntive che potrebbero essere sostenute e/o reclamate da terzi.

SEZ. IV) PRINCIPALE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Art. 2 - Autonomia del credito documentario

1.L'operazione di credito documentario è distinta dai contratti di vendita e/o da altri contratti su cui possa fondarsi. Tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo codesta banca, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

2.Conseguentemente, l'impegno assunto da codesta banca non è soggetto ad azioni od eccezioni da parte mia/nostra, fondata sui miei/nostri rapporti con codesta banca o con il beneficiario del credito documentario.

Art. 3- Controllo dei documenti

1.Ai sensi e per gli effetti del precedente articolo, il controllo dei documenti parte di codesta banca è effettuato unicamente al fine di accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

2.Analogamente, codesta banca non è tenuta a verificare le caratteristiche (peso, qualità, quantità imballaggio, etc.) della merce indicata in qualsiasi documento.

Art. 4 - Privilegio, girata, vincolo sulle merci e i documenti, garanzia integrativa

1.Per tutti pagamenti e le spese ed in genera per tutte le esposizioni incontrate da codesta banca in esecuzione del presente mandato, spetterà a codesta banca il privilegio legale di cui agli artt. 1721 e 2761, II° comma, del codice civile, tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate nonché sulle indennità di assicurazione sulle merci che dovessero essere liquidate a qualsiasi titolo. A tal fine, nel caso in cui i documenti suddetti non fossero stati emessi a favore di codesta banca, Vi conferisco/conferiamo, con la sottoscrizione del presente contratto, mandato irrevocabile --ai sensi per gli effetti dell' art. 1723, II° comma del codice civile — ad effettuare, per Mio/nostro conto, la girata dei documenti stessi a favore Vostro, nonché di esigere da ogni obbligato le somme dovute per l'assicurazione della merce.

2. Le merci e i documenti rappresentativi delle merci vengono comunque, sin da ora, da me/noi costituiti in pegno a Vostro favore a garanzia della Vostra esposizione per capitale, interessi, spese, commissioni e tutti gli altri eventuali Vostri esborsi relativi all'esecuzione della presente apertura di credito documentario. Il pegno vincolerà la merce, oltretutto durante il viaggio, anche dopo l'arrivo e ad avvenuto ritiro alla dogana o immagazzinamento in deposito pubblico o in magazzini di spedizionieri da Voi designati o di altri Vostri commissionari.

Il pegno resta esteso altresì alle somme che eventualmente Vi venissero versate in qualsiasi momento a fronte dell'operazione sia da me/noi che da persone o ditte da me/noi designate, contro consegna o meno dei documenti, nonché alle indennità di assicurazione che mi/ci fossero dovute in caso di sinistro.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, mi impegno/ci impegniamo a fornirVi in qualsiasi momento e immediatamente, a Vostra semplice richiesta scritta, il reintegro delle garanzie di cui sopra o la sostituzione con altre di Vostro gradimento o ad effettuarVi il versamento della differenza che ci sarà da Voi indicata, qualora —a Vostro insindacabile giudizio— le garanzie costituite fossero da Voi ritenute per qualsiasi motivo diminuite o messe in pericolo.

Mi impegno/ci impegniamo inoltre, in particolare, a costituire immediatamente a Vostra semplice richiesta scritta, una garanzia di Vostro gradimento nel caso in cui si verificasse, in qualunque momento un ribasso superiore al 5% (cinque per cento) sul prezzo delle merci di cui al presente mandato oppure qualora i documenti risultassero emessi a vuoto o falsificati.

Art. 8- Comunicazioni - Trasmissione delle obbligazioni -Significato del termine "circa"

1.L'invio di comunicazioni, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e comunicazione da parte Vostra mi/ci verranno fatte, con pieno effetto, all' indirizzo sopra indicato.

2.Tutte le obbligazioni a me/noi derivanti nei Vostri confronti dalla presente operazione si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i nostri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

3.In merito all'espressione "circa", riferita all' importo del credito, alla quantità della merce o al prezzo unitario, che permette (ex art. 30, lett. a) delle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (rev. 2007) - Pubblicazione n.600 della Camera di Commercio Internazionale) anche una maggiorazione fino al 10%, il mio/nostro impegno di rimborso nei Vostri confronti resta esteso, ove del caso, a detta maggiorazione.

Art 10- Modifica delle condizioni normative ed economiche del contratto

1.La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento [per giustificati motivi] le norme che regolano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla banca, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante avviso esposto nei locali della banca o pubblicato nelle forme normativamente consentite ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato, mediante raccomandata A/R da inviare alla banca entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il proprio diritto di recesso dal contratto.

2.La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche applicate al presente contratto, anche in senso sfavorevole al cliente. In tale ultimo caso il cliente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di dette modifiche ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato mediante raccomandata A/R da inviare alla banca entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il proprio diritto di recesso dal contratto.

Art. 11 - Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari. Legge applicabile e foro competente

1. Prendo espressamente atto che il credito documentario che Vi chiedo/Chiediamo di emettere è sottoposto alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (rev. 2007) - Pubblicazione n.600 dalla Camera di Commercio Internazionale, che dichiaro/dichiariamo di conoscere.

2. Il presente mandato è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente contratto, se il cliente non riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.1469 bis comma 2° c.c., foro esclusivamente competente è quello di Udine, salva la facoltà della Banca di adire l'Autorità Giudiziaria di cui all'art.20 e ss. c.p.c., ovvero il foro nella cui circoscrizione si trova la succursale della Banca presso la quale è stata effettuata l'operazione.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle condizioni generali riportate nel multicontratto crediti ed alle norme previste per il contratto di conto corrente già sottoscritto.

Reclami. Per eventuali reclami il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami, Viale Tricesimo 200, 33100 Udine). L'Ufficio reclami della Banca dovrà rispondere entro il termine massimo di 60 giorni, 90 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di investimento mobiliare.

Nel caso di insoddisfacente risposta dell'Ufficio reclami e ove ricorrano i presupposti, il cliente potrà rivolgersi all'Ombudsman Bancario con sede in Roma, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della Clientela presso tutte le Dipendenze della Banca.

Foro competente. Fatto salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis 2° comma del c.c., il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente sarà esclusivamente quello di Udine ad esclusione di ogni altro. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel Foro nella cui circoscrizione si trova l'agenzia della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto.